

ACCORDO AZIENDALE

Per il personale non dirigente il cui rapporto di lavoro è regolato dal vigente CCNL Autoferrotranvieri, avente ad oggetto l'utilizzo del sistema di videosorveglianza installato presso le stazioni ferroviarie della Roma-Lido di Ostia e Roma-Viterbo

In data 14 novembre 2022, presso la sede dell'Azienda Strade Lazio - ASTRAL S.p.A. in Roma

Tra

- **L'Azienda Strade Lazio - ASTRAL S.p.A.** (d'ora in avanti AZIENDA o ASTRAL), rappresentata dall'Amministratore Unico, Antonio MALLAMO e dal Dirigente dell'Area Personale e Organizzazione, Daniele LUCCI, assistita da Federlazio nella persona del dr. Marco Caranzetti;

e

- la **FILT CGIL**, rappresentata da A. Farina e D. Guidi;
- la **F.I.T. - CISL** di Roma e Lazio, rappresentata da R. Ricci e M. Pasquarelli;
- la **UILTRASPORTI** rappresentata da F. Esposito;
- la **UGL AUTOFERROTRANVIERI** rappresentata da L. Valeri;

- di seguito congiuntamente indicate come "le Parti" -

viene sottoscritto il seguente accordo

PREMESSO

- che con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 479 del 16 luglio 2019 e n. 689 del 1° ottobre 2019, la Regione Lazio ha stabilito l'affidamento "in house" all'Astral SpA, della gestione delle infrastrutture ferroviarie regionali "Roma-Lido di Ostia" e "Roma-Viterbo", con passaggio, a decorrere dal 1° luglio 2022, del relativo personale da Atac SpA;
- che l'art. 4, comma 1 della Legge 300/1970, così come modificato dall'art. 23 del decreto legislativo 14/09/2015 n. 151, stabilisce che *"gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo sindacale, stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali"*;
- quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i.(Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal Regolamento UE GDPR 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati);
- che a seguito del trasferimento dei rami d'azienda, incombe su Astral SpA attivare e garantire forme di prevenzione e deterrenza nei confronti di azioni ai danni del personale, degli utenti del servizio e del patrimonio aziendale;
- che la Società Atac SpA, in ragione della titolarità dell'infrastruttura ferroviaria, a seguito di appositi accordi sindacali, ha già provveduto, nel tempo, all'installazione di videocamere di sorveglianza presso le stazioni acquisite da Astral Spa;
- che la finalità dell'utilizzo di detti impianti è esclusivamente quella di garantire la sicurezza dei lavoratori impiegati all'interno dell'infrastruttura nonché di rafforzare la tutela del patrimonio aziendale e degli utenti del TPL;
- che l'attività di videosorveglianza, la cui titolarità del trattamento è in capo ad Astral SpA, avviene nel rispetto dei principi di liceità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza dei dati trattati nonché di quanto prescritto dalle disposizioni di legge in materia, da osservare in caso di installazione e/o di utilizzo di apparecchi audiovisivi;
- che l'utilizzo del sistema di videosorveglianza di cui al presente Accordo rientra tra i controlli soggetti alla disciplina ed alla procedura prevista dall'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori;
- che, con nota prot. n. 23177 del 09.09.2022, Astral SpA ha provveduto a nominare la Società Atac SpA "Responsabile del trattamento" in quanto *"le attività inerenti all'affidamento del servizio di videosorveglianza, manutenzione e riparazione dell'impianto di videosorveglianza nelle sedi delle Ferrovie Regionali delle Ferrovie isolate Roma-Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo, comportano il trattamento di dati personali di cui Astral SpA è Titolare del Trattamento"*;
- che tale trattamento consisteva, tra l'altro, nell'attività di *"estrazione dei file di videosorveglianza, tramite accesso diretto al server da parte del personale autorizzato da Atac"*;

- che Astral SpA ha successivamente acquisito la diretta gestione delle registrazioni derivanti dalle videocamere in argomento, le cui immagini vengono attualmente conservate e visualizzate presso la Sala di Controllo sita nei locali aziendali della stazione di Porta San Paolo;
- pertanto, la società Atac SpA ha mantenuto la responsabilità del trattamento esclusivamente in relazione alle attività manutentive delle videocamere, in regime di *service*, non avendo più accesso alle registrazioni, le quali sono nella disponibilità unicamente di Astral SpA, per il tramite di personale appositamente incaricato alla visualizzazione ed eventuale estrazione delle medesime, nel pieno rispetto della normativa in materia di privacy;

**TUTTO CIO' PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

- il sistema di videosorveglianza attualmente in uso, con particolare riferimento alla corretta ubicazione delle videocamere, è descritto nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente Accordo;
- il sistema di videosorveglianza permane funzionante per l'intera giornata (00:00 – 24:00);
- le immagini registrate vengono visualizzate, presso la Sala di Controllo sita nei locali della stazione di Porta San Paolo, esclusivamente dal personale appositamente incaricato da Astral SpA;
- le immagini registrate, nelle more degli adempimenti autorizzativi all'estensione della conservazione per il tempo massimo consentito, pari a 7 giorni, saranno conservate per un periodo non superiore a 24 ore; al termine di detto periodo, le stesse saranno automaticamente cancellate mediante sovrascrittura, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nonché nel caso in cui si debba dar seguito ad una specifica richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia;
- tutti coloro che accedono nei luoghi sorvegliati dalle telecamere vengono puntualmente informati della presenza delle stesse mediante affissione di cartelli, conformi al modello predisposto dal Garante;
- l'installazione di eventuali, ulteriori sistemi di videosorveglianza presso le Stazioni avverrà nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti leggi in materia e, comunque, previo confronto con le OO.SS.;
- per tutto quanto non previsto nel presente Accordo, si rinvia alle norme contrattuali e di legge;
- le Parti si danno altresì atto che, con il presente Accordo, hanno assolto, per la materia in esso disciplinata, ogni obbligo sindacale in materia di privacy.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DALLE PARTI

Per L'ASTRAL S.p.A.

L'Amministratore Unico
Antonio MALLAMO.....

Il Dirigente Area Personale e Organizzazione
Daniele LUCCI.....

Per la FILT CGIL

Per la FIT CISL

Per la UIL Trasporti

Per la UGL Autoferrotranvieri